

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
RODANO



Palazzo Comune di Vimodrone **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**

Telefono **02/25077210-278-312** – Fax **02/2500316**

Pec: **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail: **cuc@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

PROT. 6794/2020

OGGETTO: INVITO AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE VERDE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG: 8282621B10

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura operata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone, a seguito di indagine di mercato

Codesto operatore, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in oggetto, è invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento dell'appalto del servizio di cui in oggetto da svolgersi presso il Comune di Vimodrone come di seguito meglio specificato.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante e/o il Comune può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **giorno 11/05/2020 - ore 10:00**

Premesse

Il Comune di Vimodrone_(di seguito per brevità anche “Comune) ha necessità di procedere con estrema urgenza ad acquisire in appalto il servizio di cui in oggetto, atteso che le prestazioni in esso ricomprese sono indifferibili, accertata la necessità di provvedere sul territorio comunale allo sfalcio dell'erba sugli spazi pubblici al fine di prevenire la diffusione di erbe infestanti e allergizzanti ed assicurare la salute pubblica e la tutela dell'igiene ambientale, come previsto dal decreto sindacale 6/2020. A fronte di ciò il Comune - ha evidenziato la necessità di procedere ad attivare detta procedura, avvalendosi, visto il tipo di procedura di che trattasi, della possibilità di disapplicare la sospensione dei termini prevista dall'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto legge n. 23 dell'08/04/2020. E' stato verificato presso gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'indagine di mercato previamente espletata il loro intendimento o meno di avvalersi di detta sospensione, e dalle dichiarazioni che si sono acquisite, gli operatori hanno manifestato la loro volontà di non avvalersi della suddetta sospensione. Si è deciso quindi di procedere, tenuto conto della sopra indicata necessità, della manifestazione di volontà

acquisita dagli operatori che si vanno a consultare, del fatto che trattasi di una procedura che si svolgerà con modalità telematica, della possibilità comunque di effettuare le sedute pubbliche a distanza, in videoconferenza, della non richiesta del sopralluogo obbligatorio, della possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice con collegamenti da remoto, della previsione di modalità di adempimenti degli obblighi connessi alla partecipazione alla procedura compatibili con le misure restrittive, prevedendo il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

Il Comune ha redatto il progetto di servizio e con determinazione registro generale n 198 del 16.04.2020 , così come integrata con determinazione registro generale n. 204 del 20.04.2020, lo ha approvato e ha assunto la determina a contrarre decidendo, in considerazione della dimensione economica dell'acquisizione, di procedere all'individuazione dell'operatore cui affidare l'appalto, mediante la procedura di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito nel prosieguo del presente atto anche "Codice") previa valutazione degli operatori individuati a seguito di indagine di mercato da eseguirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il Comune ha poi demandato alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano attraverso l'istituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") presso il Comune di Vimodrone, l'espletamento della procedura di valutazione per addivenire poi, conclusa la procedura di valutazione e assunto da parte del Comune l'apposito atto, all'affidamento dell'appalto di che trattasi ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.

A fronte di tutto quanto sopra, l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante, con determinazione registro generale n. 210 del 23/04/2020 ha approvato gli atti per dare avvio alla procedura, approvando il presente atto e gli allegati, da svolgersi sul sistema telematico di proprietà di Aria, denominato "Sintel" di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel").

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice del Comune di Vimodrone.

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui in oggetto.

Piattaforma Sintel

La presente procedura, si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di Aria, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" e/o "Sintel" e/o "Sistema"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul portale di Aria, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed affidamento dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nell'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" facente parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Per specifiche richiesta di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'help Desk di Arca s.p.a. al numero verde 800.116.738

Nel presente atto, il D.lgs. n. 50/2016 sarà indicato anche come "codice", il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore sarà indicato anche come "regolamento" e il D.Lgs. n. 82/2005 sarà indicato anche come "cad".

1. Oggetto, durata, valore stimato, luogo

L'appaltato si compone di una serie di attività così come indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente riconducibili ad un'unica prestazione principale afferente ai servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi, il cui CPV è: 77310000-6

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Vimodrone codice NUTS ITC4C

L'oggetto dell'appalto è ampiamente descritto nell'ambito del capitolato, cui si rinvia, e riassuntivamente è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi</i>	77310000-6	P	212.814,96
base della procedura		Importo totale a		212.814,96

L'importo dell'appalto posto a base della procedura è di **euro 212.814,96** oltre IVA di cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 6.198,49.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato nella misura annua di euro 109.259,20 come indicato negli elaborati progettuali.

Il servizio è finanziato con fondi propri di Bilancio.

L'importo complessivo sopra indicato deriva dalle stime del servizio indicate negli atti progettuali.

L'appalto è contabilizzato in parte a corpo e in parte a misura, prevedendosi delle attività ordinarie a canone, delle attività ordinarie a misura e delle attività opzionali a misura, secondo quanto più compiutamente indicato nel capitolato cui si opera rinvio

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

La durata è stabilita **in 10** mesi decorrente dalla data di attivazione del servizio, rilevabile dal verbale di consegna

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto le attività in esso dedotte sotto il profilo prestazionale necessitano di una gestione congiunta e integrata, tenuto conto altresì del ridotto dimensionamento economico, che in caso di suddivisione in lotti sarebbe antieconomico

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Vimodrone secondo quanto più dettagliatamente indicato nel capitolato.

La documentazione della procedura comprende:

- Progetto di servizio , ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti A- relazione tecnica e quadro economico; B capitolato speciale descrittivo e prestazionale; C computo metrico; D elenco prezzi; E duvri; F planimetria generale delle aree a verde e delle scarpate; G planimetria capitolato, modalità tecniche di affidamento contenente l'indicazione dei requisiti minimi e i criteri premiali da applicare per la valutazione delle offerte, schema di contratto

- Lettera di invito
- Allegati alla lettera di invito (All. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, All. 2 dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 Avvalimento; All. 5 Tabella garanzia provvisoria, All. 6 modello offerta tecnica;

Il Progetto di cui al n. 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. Ambiente 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020"

La procedura di valutazione avrà luogo in seduta pubblica presso la stanza n. 25 sita nella sede del Comune di Vimodrone il giorno 11/05/2020 alle ore 11.00 o altra stanza che verrà indicata con apposito avviso il giorno della procedura , e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In caso di non completamento dei lavori si proseguirà nei giorni seguenti.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, e succ. mod., il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso gli indirizzi Internet disponibili indicati nel presente atto.

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'arch. Carlo Tenconi mentre il Responsabile dell'ufficio comune operante come cuc è la dott.ssa Chiara Gregorini., a nome della quale sarà lanciata la procedura di valutazione sul sistema telematico Sintel. La procedura di valutazione sarà condotta dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC, dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini e da due testimoni per quanto concerne la valutazione della documentazione amministrativa e da una Commissione

di valutazione nominata dopo la scadenza delle offerte per quanto concerne la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

2. Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati e invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel prosieguo della presente lettera di invito, rientranti tra i soggetti individuati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, purchè in possesso dei requisiti prescritti. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare l'offerta per se o secondo quanto stabilito all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del codice e all'articolo 92 del regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- è vietato agli operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete);
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici di partecipare anche in forma individuale;
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa alla procedura; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di procedura, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura in capo all'impresa consorziata
- le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45 comma 1 lett. b) , c), ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-concessione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura , mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

3. Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi divenuti inoppugnabili o confermati con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria competente, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust .La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi divenuti inoppugnabili o confermati con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria

competente, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico (di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante opportuna valutazione

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o Geie :

le condizioni di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati :

- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di operatori economici , di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo o Geie da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1 Piattaforma Sintel, presa visione della documentazione e chiarimenti

Le informazioni riguardanti la Piattaforma Sintel tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e oltre nel prosieguo del presente atto.

I vincoli tecnici per l'utilizzo di Sintel e, quindi, per la presentazione dell'offerta, che l'operatore economico deve necessariamente rispettare sono quindi stabiliti nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

La documentazione è disponibile sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Lombardia www.ariaspa.it

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, gli operatori economici possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, alla stazione appaltante per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente

procedura, entro il termine perentorio di sei giorni antecedenti a quello di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Si precisa che verrà data risposta ai chiarimenti ricevuti tramite “Comunicazioni della procedura”; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Non saranno inoltre fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno esser formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” (all’operatore richiedente).

Le risposte alle richieste di chiarimenti ritenute di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate, in formato elettronico, sulla piattaforma Sintel attraverso la funzionalità “Documentazione della procedura”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura alla quale possono accedere tutti gli operatori a corredo ed integrazione della documentazione di procedura.

In caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo di posta certificata (PEC) e/o mail. Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma Sintel;

4.2 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso).
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni *di cui agli allegati della presente lettera di invito* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sulla piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it, restando inteso che, qualora l’operatore economico non dovesse utilizzare detti modelli, dovrà in ogni caso riprodurre le medesime dichiarazioni in essi contenute.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, l'operatore economico verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine di norma di 3 giorni lavorativi e/o un termine che sarà stabilito e comunque non superiore a dieci giorni. **Si precisa che l'operatore economico dovrà produrre la documentazione necessaria per la regolarizzazione entro il termine assegnato.** Nel caso in cui l'operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito anche CAD)

4.3 Comunicazioni

Salvo quanto sopra indicato in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dagli operatori economici. Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico con la sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione elegge obbligatoriamente domicilio nell'apposita "Area comunicazione della procedura" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'Offerta

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante cuc@comune.vimodrone.milano.it, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

4.4 Finanziamento e pagamenti

L'appalto sarà finanziato con mezzi propri di Bilancio. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 26 ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 09/08/2013, n. 98.

4.5 Subappalto

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cattivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016; Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltatore. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che si intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del D.lsg. n. 50/2016, il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Si precisa che:

- Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'affidatario che rimane unico e solo responsabile delle prestazioni subappaltate.
- ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico che partecipa alla procedura di valutazione non potrà essere affidatario del subappalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi il Comune che, una volta espletata la procedura, stipulerà il contratto e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'affidatario e ai relativi subappaltatori. Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi indicate dall'articolo 105 comma 13 del codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dagli stessi copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

4.6 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 del codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere: di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se affidata, di non stipulare il contratto; di sospendere, reindire o non affidare il contratto motivatamente.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per **180 giorni** dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di valutazione siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del codice di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di procedura di valutazione fino alla data medesima

In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto indicato oltre nella presente lettera di invito.

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte e/o della congruità delle stesse in base a quanto previsto dal codice e da quanto indicato nel prosieguo de presente atto, terminato detto sub procedimento, si procederà ad effettuare la proposta di affidamento che sarà poi approvata dal Comune in nome e per conto del quale è posta in essere la procedura.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'affidatario, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con sottoscrizione digitale nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'affidamento è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

Nei casi indicati all'articolo 110 comma 1 del codice, si provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentano offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o di capitolato; offerte che siano sottoposte a condizione; offerte che sostituiscono, modifichino e/o integrino le predette condizioni; offerte incomplete e/o parziali; offerte che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e/o nello schema di contratto.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; saranno oggetto di comunicazione all'Anac ai sensi dell'articolo 80 comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5 lett. C) del D.lgs.n. 50/2016.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

5. Cauzioni, garanzie richieste e Pagamento a favore dell'autorità

L'offerta degli operatori economici è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall' art.93 del Codice, e precisamente dell'importo pari ad **€. 4.256,29** salvo quanto previsto all'articolo 93 comma 7 del codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, l'operatore economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'affidamento, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'affidamento, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dall'operatore economico:

- (1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante cuc comune di vimodrone-cassina de pecchi – rodano ; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso dovrà essere prodotta copia scansionata del titolo corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale - con le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" - del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella "Documentazione amministrativa"). In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) o Consorzio ordinario di

operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa mandataria oppure del consorzio medesimo. In caso di partecipazione R.T.I. costituendo, Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna imprese firmata digitalmente del titolo da inserire nell'apposito campo così come oltre indicato).

- (2) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, assegno circolare o mediante bonifico bancario, con versamento presso la tesoreria comunale CREDITO VALTELLINESE S.P.A. STRADA PADANA SUPERIORE N. 231 20090 VIMODRONE tel. 022505031/ fax. 022505349 coordinate bancarie: IT91A0521634080000000003698 causale: **“Deposito cauzionale provvisorio per partecipazione alla procedura di valutazione CUC affidamento servizio gestione verde comunale a ridotto impatto ambientale”** con versamento presso la medesima banca. E' necessario in tal caso produrre copia scansionata e firmata digitalmente della ricevuta di avvenuto versamento della somma da inserire nell'apposito campo di cui oltre. In tal caso per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della Banca presso cui si dovrà appoggiare il mandato di pagamento per la restituzione; In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) o Consorzio ordinario di imprese costituito (art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) il versamento deve essere effettuato dall'impresa mandataria oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento/consorzio..In caso di partecipazione in R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario di imprese costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) il versamento può essere effettuato da una delle imprese raggruppande/consorziande. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande, che devono essere singolarmente citate.
- (3) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

HTTP://WWW.BANCADITALIA.IT/COMPITI/VIGILANZA/INTERMEDIARI/INDEX.HTML
 HTTP://WWW.BANCADITALIA.IT/COMPITI/VIGILANZA/AVVISI-PUB/GARANZIE-FINANZIARIE/
 HTTP://WWW.BANCADITALIA.IT/COMPITI/VIGILANZA/AVVISI-PUB/SOGGETTI-NON-
 LEGITTIMATI/INTERMEDIARI_NON_ABILITATI.PDF
 HTTP://WWW.IVASS.IT/IVASS/IMPRESE_JSP/HOME PAGE.JSP

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria , questa dovrà:

- i) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ii) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- iii) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- iv) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta
- v) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- vi) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93 comma 8 del codice);
- vii) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. In ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione ovvero di chiedere la regolarizzazione qualora non sia stato presentato uno dei documenti indicati;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poter necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poter necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di un documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e in tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005), ovvero, da apposita dichiarazione di autenticità con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n 82/2005).
- Duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'articolo 23 bis del D.lgs. n. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

Qualora vi sia l'impossibilità ad attuare le modalità sopra indicate, è consentito inserire su SINTEL la copia scansita e consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine ultimo sopra indicato, in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, **TEL. FAX E L'OGGETTO:** "CONTIENE FIDEIUSSIONE PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERDE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" presso l'ufficio protocollo del Comune ove ha sede l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante di cui si riportano gli orari:

- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- Solo il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico sia in possesso come riportato nell'allegato.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà inserire/allegare a Sistema nel medesimo campo Sintel dedicato alla cauzione elettronica, le copie scannerizzate delle certificazioni di qualità conformi alle suddette norme, corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione, come previsto nel Modello di documentazione di partecipazione di cui All. 1

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

E' sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

All'atto della stipula del contratto l'affidatario deve prestare:

- la cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dalla bozza di contratto. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'affidatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art.93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del D. Lgs.n. 50/2016 di cui sopra nel presente atto ;
- la polizza assicurativa** prevista nel capitolato;

Pagamento a favore dell'Autorità

Gli operatori economici offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Anac per un importo pari ad **€. 20,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e successivi aggiornamenti e news pubblicate direttamente sul sito dell'anac e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dal PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici allegano la ricevuta ai documenti di gara.

6. Requisiti speciali e mezzi di prova

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti nei communi seguenti. Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

REQUISITI DI IDONEITA'

- a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti con quelle oggetto della presente procedura ovvero per appalti per servizi intellettuali, legali, educativi e sociali in relazione alla tipologia di servizi e al mercato di riferimento è prevista la possibilità residuale di partecipazione di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; in tal caso occorre una separata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al registro Imprese /REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poter di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara,

i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito , producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto

Gli operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- b)** Esecuzione nell'ultimo triennio antecedente (la data di pubblicazione dell' avviso di indagine di mercato posto in essere dal Comune per l'individuazione degli operatori da consultare) di servizi analoghi alla manutenzione del verde per un importo non inferiore ad euro 200.000,00

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;

(INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE)

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti

Il requisito relativo **all'iscrizione** tenuto dalla Camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui sopra deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziata/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito relativo **alla capacità tecnica e professionale** di cui sopra nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto e dimostrato complessivamente dal raggruppamento . Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

INDICAZIONE PER I CONSORZI ORDINARI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui sopra deve essere posseduto :

per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché dell'organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di approvazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, si effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti con le modalità tradizionali secondo quanto previsto nel presente atto.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo operatore economico è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. Si precisa altresì che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e relativo allegato XVII. I requisiti per i quali non si può procedere all'acquisizione d'ufficio, saranno richiesti agli operatori economici ed a tal fine detti documenti potranno essere presentati, entro il termine perentorio previsto dalla normativa, alternativamente, a scelta dell'operatore economico attraverso l'invio in formato elettronico tramite la piattaforma sintel nell'apposita sezione ovvero in formato cartaceo, in busta chiusa da inviarsi all'indirizzo sopra indicato per tutta la documentazione cartacea, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'operatore economico (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate sopra indicate, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione della relativa richiesta previsto dalla normativa. La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

L'invio è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante e del Comune ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine previsto all'indirizzo di destinazione. Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'Autorità ai sensi dell'articolo 80 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. E' in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio assegnato; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato successivamente un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla procedura. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di procedura rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (operatore economico, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nelle ulteriori dichiarazioni da produrre producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

Ci si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi operatore di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita nell'ambito della documentazione amministrativa secondo quanto previsto oltre nel presente atto, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il Comune in nome e per conto del quale questa procedura è eseguita, eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto ed in particolare che le prestazioni sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatii.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico e all'escusione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procederà a richiede per iscritto all'operatore economico la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. Criterio di affidamento

L'appalto è affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (PT)	70
OFFERTA ECONOMICA (PE)	30
TOTALE	100

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato :

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

Dove

- a) PT= somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica
- b) PE= somma dei punti attribuiti all'Offerta economica

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione elencati sotto con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai vari criteri sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Punteggi tabellari (T): punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.
- Punteggi discrezionali (D): punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice

AMBITO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	1	Descrizione della struttura organizzativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto, attraverso una trattazione organica che evidenzi tra l'altro i seguenti aspetti:		
		l'indicazione del livello di qualificazione e responsabilità del personale che sarà impiegato nell'espletamento del servizio, il numero e la composizione delle squadre operative e l'inquadramento dei tecnici. La valutazione terrà conto del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione	6	Discrezionale (D)
PROGETTO TECNICO	2.1	<i>Impegno a fornire e posare essenze fiorite stagionali su aree indicate dall'Amministrazione Comunale</i>		
		1000 essenze stagionali/anno	9	Tabellare (T)
		700 essenze stagionali/anno	4	
		500 essenze stagionali/anno	2	
		n.b. non saranno valutate quantità intermedie		
	2.2	<i>Impegno a svolgere servizi da espletarsi in orario serale/notturno e/o festivo attivati dall'offerente per tutta la durata dell'appalto senza costi aggiuntivi rispetto ai costi ordinari</i>		Tabellare (T)

		taglio erba nei plessi scolastici in orario di chiusura delle attività scolastiche ed extra scolastiche.	SI = 11 NO = 0	
2.3		<i>Garantire l'effettuazione di analisi del fabbisogno dei cicli di lavorazione necessari alla piena fruibilità da parte della cittadinanza delle superfici a tappeto erboso</i>		Tabellare (T)
		pulizia mensile di tutte le aree cani presenti sul territorio comunale	SI = 9 NO = 0	
		<i>Impiego all'effettuazione di VTA (Virtual Tree Assessment – Analisi Visuale dell'Albero) con relativa relazione tecnica per le piante segnalate dall'amministrazione Comunale con indicazione del numero piante anno</i>		
2.4		100 VTA	12	Tabellare (T)
		50 VTA	6	
		20 VTA	3	
		n.b. non saranno valutate quantità intermedie		
2.5		<i>Modalità di esecuzione dei controlli sul patrimonio comunale: verifica visiva delle condizioni di manutenzione dell'arredo urbano e delle attrezzature ludiche</i>		Discrezionale (D)
		La valutazione terrà conto della funzionalità e semplicità di utilizzo e affidabilità delle soluzioni proposte	6	
GESTIONE AMBIENTALE	3.1	<i>Garantire che la dotazione e utilizzo degli operatori di mezzi e attrezzature sia ad elevata sostenibilità</i>		Tabellare (T)

		<i>ambientale</i>		
		a) almeno 6 mezzi elettrici	11	
		b) almeno 3 mezzi elettrici	5	
		n.b non saranno valutate situazioni intermedie		
CERTIFICAZIONI	4.1	<p><i>Sistema di Gestione della Qualità</i> Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.</p>	SI = 2 NO = 0	
	4.2	<p><i>Sistema di Gestione della Qualità</i> Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o al sistema norma EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto</p>	SI = 2 NO = 0	Tabellare (T)
	4.3	<p><i>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro</i> Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001:2007 in corso di validità idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto</p>	SI = 2 NO = 0	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di **sbarramento pari a 40 punti**. L'operatore economico offerente **sarà escluso** dalla procedura nel caso in cui, dopo aver operato le riparametrazioni di cui oltre, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'attribuzione del punteggio previsto per i sub criteri tabellari (T) 4.1, 4.2 e 4.3 avverrà in caso di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2:

lett.re d) ed e) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente alle attività che svolgeranno;

lett.re b) e c) del Codice, nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente alle attività che svolgeranno

Per quanto concerne i criteri e sotto criteri tabellari 3.1., 4.1., 4.2, 4.3 **è necessario** che ciascun offerente, entro il termine di presentazione dell'offerta, produca a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Documenti a comprova" i seguenti documenti a comprova: in caso di mancanza della suddetta documentazione a comprova e/o della non inidoneità della stessa sarà attribuito il punteggio zero relativamente al criterio e/o sub criterio per il quale manca o è reputata inidonea la documentazione

- Relativamente al sub-criterio n. 3.1, copia dei libretti, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente di conformità dei libretti di circolazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dove si evince la tipologia di propulsione dello stesso e la certificazione di inquinamento;
- Relativamente al sub-criterio n. 4.1, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti.

- Relativamente al sub criterio n. 4.2, nel caso di UNI EN ISO 14001:2015, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008; nel caso di registrazione EMAS, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di registrazione EMAS rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico scopo.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti.

- Relativamente al sub criterio n. 4.3, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001:2007, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti

Il modello allegato 6 deve essere utilizzato dall'operatore economico offerente per indicare, per i criteri e sub criteri oggetto di attribuzione di punteggio in maniera tabellare, la propria offerta apponendo una X. **Nei criteri e sub criteri 2.1, 2.4 e 3.1**, qualora non si voglia offrire nessuna delle opzioni previste, non si deve apporre nulla

In ogni caso non sarà attribuito alcun punteggio per il criterio e sub criterio in cui non si è apposta alcuna X quale segno di manifestazione di volontà a scegliere tra le opzioni indicate

Nell'ambito della relazione tecnica, l'operatore economico offerente descrive quanto offerto con riferimento ai criteri e sub criteri oggetto di attribuzione di punteggio in maniera discrezionale

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio **tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna D della tabella è attribuito un coefficiente nel modo seguente:

Nel caso gli operatori economici offerenti siano pari o superiori a 3 (tre), mediante confronto a coppie, in cui il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta, per ogni elemento di valutazione, in confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. Ciascun commissario, per ogni elemento di valutazione, confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, indicando i singoli operatori economici offerenti; in ciascuna casella viene collocato il concorrente corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella entrambi i concorrenti, assegnando un punto ad entrambi

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi nel modo seguente: per ogni elemento di valutazione si trasforma la somma delle preferenze attribuite dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno

Nel caso gli operatori economici offerenti siano inferiori a 3 (tre), si procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario sulla base dei seguenti livelli di valutazione

TABELLA – GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	Rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi	0,00
Accettabile	Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse o rilievo	0,25
Discreto	Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti	0,50

Buono	Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,75
Ottimo	Ampiamente superiore ai requisiti	1,00

I valori sopra riportati (0,00, 0,25, 0,50, 0,75, 1) sono gli unici ammissibili;

Si precisa che il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio ed eventuale sub criterio discrezionale esaminato è il seguente:

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio e sub criterio esaminato, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. media: 20,2367 media considerata: 20,23).

Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte.

A ciascuno dei criteri ed eventuali sub criteri sopra indicati tabellari (identificati alla lettera T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare di seguito indicata:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove:

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X	=	0,80
A_{max}	=	valore del ribasso più conveniente

Metodo per il calcolo dei punteggi:

Al termine dell'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio tecnico complessivo è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C1,i \times P1 + C2.5,i \times P2.5$$

dove

PT_i = punteggio tecnico concorrente i -esimo;

$C1,i$ = coefficiente criterio di valutazione n. 1 di cui sopra, dell'operatore offerente i -esimo;

$C2,i$ = coefficiente criterio di valutazione n. 2.5 di cui sopra, dell'operatore offerente i -esimo;

$P1$ = Punteggio max criterio di valutazione n. 1 di cui sopra;

$P2.5$ = Punteggio max criterio di valutazione n. 2.5 di cui sopra;

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo operatore economico offerente

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consente la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Saranno in ogni caso considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. pt.: 20,2367 punteggio attribuito: 20,23)

II riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun operatore economico offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Il punteggio economico è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = CE,i \times PE_1$$

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):

$$Ptotale = PT + PE$$

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità indicate nel presente atto entro il termine ultimo fissato pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da:

- Documentazione in formato elettronico, di cui al successivo paragrafo del presente atto, da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) sistema, con le modalità ivi stabilite;
- Eventuale documentazione in formato cartaceo, nei soli casi consentiti e disciplinati nel presente atto, da inviarsi mediante plico al Comune di Vimodrone, dove ha sede l'Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante – unicamente Ufficio Protocollo via C. Battisti 54/56 20090 Vimodrone (MI);

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del sistema dovrà avvenire collegandosi al sito www.ariaspa.it accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare l'operatore economico registrato e qualificato per la stazione appaltante a Sintel dovrà inviare:

- a) Una "Busta telematica" contenente la Documentazione amministrativa
- b) Una "Busta telematica" contenente l'offerta tecnica
- c) Una "Busta telematica" contenente l'offerta economica

Tutta la documentazione amministrativa e l'offerta devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato "Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma Sintel " di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. **Al solo fine di accelerare le operazioni di aperture delle buste in sede di procedura si chiede di evitare risoluzioni alte/ottime dei file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma.**

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. Le diverse fasi sono descritte nel presente atto e nelle modalità tecniche di utilizzo della piattaforma indicate alla presente lettera di invito

La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Sintel consente all'operatore economico la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo operatore economico

La predisposizione ed il salvataggio dell'offerta da parte dell'operatore economico nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di valutazione avviene solamente all'ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato dell'operatore economico e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che l'operatore economico proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui nel prosieguo del presente atto.

Si precisa che, qualora l'operatore economico, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quando è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

L'operatore economico , tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni: i) Caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto al successivo paragrafo del presente atto).

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato all'operatore economico per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte dell'operatore economico medesimo.

La fase ii) , concretizza, se completata correttamente, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata all'operatore economico e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- 1) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- 2) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico controllare il contenuto dei documenti della procedura caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" , ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. E' altresì possibile controllare (e consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storie offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine di offerta;
- 3) Il documento denominato "Documento di offerta", descritto al successivo paragrafo del presente atto è essenziale ai fini della completezza e contiene il ribasso offerto firmato nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dall'operatore economico (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash l'operatore economico assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).
- 4) Il documento d'offerta descritto al successivo paragrafo del presente atto può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non indicata come espresso dettagliatamente nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Aria e/o della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda agli operatori economici di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di

qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'ufficio comune operante come CUC si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presente atto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di allegare i documenti richiesti e non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

In casi di R.T.I. o Consorzio o aggregazione di imprese di rete o GEIE

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, RTI costituendo o costituito e Consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma, previa registrazione ad hoc come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" della presente lettera di invito.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel successivo paragrafo del presente atto. Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – inserita nel Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla Piattaforma.

Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme restando le indicazioni stabilite nell'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sintel", si consideri quanto riportato nel prosieguo del presente atto. Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dagli operatori economici, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli operatori economici.

Si raccomanda che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'offerta falsa dichiarazione:

- a) Comporta sanzioni penali;
- b) Costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione della procedura;

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dall’operatore economico con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005;

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale;

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l’operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati –tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

N. B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” cui si rimanda, in caso sia necessario allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero 7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’allegato “modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sintel” del presente atto.

Gli operatori interessati dovranno iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it> (SinTel > registrazione SinTel) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema. In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nell’allegato “Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale Operativo Utente/Fornitore”, altresì, scaricabile dal suddetto sito Internet, nella sezione Help&FAQ> Manuali.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e dell’offerta economica dell’operatore economico , secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l’operatore economico dovrà, pena l’esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l’offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

Negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel, come sotto riportato, l’operatore economico dovrà inserire, rispettivamente, la documentazione amministrativa (nell’ambito della Busta Amministrativa), l’offerta tecnica (nell’ambito della Busta offerta tecnica) e l’offerta economica (nell’ambito della Busta offerta economica), rispettando rigorosamente le indicazioni sotto riportate, facendo attenzione che l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo a base della procedura.

L’inserimento di elementi concernenti il ribasso offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base della procedura .

L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede della procedura fino alla medesima data.

Il mancato riscontro della richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'operatore economico un termine che sarà stabilito in sede di procedura di norma in 3 giorni lavorativi e comunque non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

9. Contenuto della Busta Telematica – “Documentazione amministrativa”

Al primo step del percorso guidato “invia offerta” con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito indicati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel modello allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma sintel” e di seguito indicati.

Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa altresì che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .7rar ovvero equivalenti software di compressione dati.

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) conforme al modello all. 1 bis ;
- b) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative conforme al modello all. 1 ;
- c) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva;
- d) Ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC
- e) Comprova imposta di bollo – mediante copia dell’F23

ove necessario

- f) *(eventuale)* atti relativi a RTI o Consorzi o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete firmati digitalmente;
- g) *(eventuale)* Procura;
- h) *(eventuale)* Documentazione relativa all’avalimento firmata digitalmente;

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, di cui oltre, attraverso la funzionalità “Invio offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa altresì che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (**non firmato digitalmente**) in formato elettronico .zip ovvero .7rar ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sintel” del presente atto

a) CAMPO A: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo

Domanda di partecipazione: è redatta in bollo (secondo la modalità sotto indicata nell’apposito campo) preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1, predisposto dalla Stazione appaltante e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. . Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell’operatore risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’operatore.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola , consorzio RTI, aggregazione di imprese , GEIE) .

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla procedura ; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i operatore economico, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda è indicato inoltre l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, fra le quali in particolare quelle relative a :

- L'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53 comma 16 – ter del D.lgs. n. 165/2001 o causa interdittiva di cui all'articolo 35 del dl n. 90/2014;
- Le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 93 comma 7 e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/ consorziata)
- In caso di RTI/consorzi ordinari costituendi, l'impegno in caso di affidamento a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- In caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- In caso di Consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del consorzio per le quali il consorzio operatore economico; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i operatore economico, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio ;
- Ulteriori dichiarazioni integrative, attestazioni e dichiarazioni di impegno ivi previste e contenute nel modello all. 1 cui si rinvia, che l'operatore economico , qualora non dovesse utilizzare il modello all. 1, deve comunque dichiarare e presentare
- Ai fini dell'acquisizione della certificazione ex Legge 68/99, degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011 "antimafia" nonché dell'individuazione del CCNL applicato, l'indicazione dell'ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex legge 68/99 ovvero l'eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione, gli estremi di iscrizione nell'elenco provinciale prefettizio – cd white list- qualora iscritto - ai fini degli accertamenti del D.lgs. n. 159/2011 , l'indicazione del ccnl applicato;
- La dichiarazione di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
- L'indicazione del referente della procedura con evidenziazione di un suo recapito di cellulare

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui l'operatore economico utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo (secondo le modalità indicate nel successivo campo a ciò dedicato) è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

Dichiarazioni integrative: Ciascun operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto legge n. 135/2018, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c bis) e cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modific. dell'Anac, salve le modifiche apportate dal Decreto – Legge 14 dicembre 2018, n. 135. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
2. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere f bis) f cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono

quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modific. dell'Anac, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;

3. fino all'aggiornamento del DGUE alla legge n. 55 del 2019 dichiara che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 26
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
5. in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico professionali e/o economico – finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
8. dichiara di aver preso visione, presso l'indirizzo Internet del Comune (Sezione trasparenza) degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune per il quale si intende presentare offerta e si impegna ove compatibile in caso di affidamento ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
9. dichiara di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
10. dichiara di prendere atto che l'inosservanza degli obblighi del codice di comportamento e della "Legge Anticorruzione" integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
11. dichiara che qualora metta a disposizione proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di impegnarsi a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del codice di comportamento adottato dal Comune e della "Legge Anticorruzione" e di impegnarsi a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi, dichiarando di essere edotto che In caso di violazione dell'anzidetto impegno il Comune sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 14 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti, ai sensi della legge n. 241/90, la facoltà di “accesso gli atti”, il Comune a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per partecipare alla procedura, comprese l’offerta tecnica e le giustificazioni presentate per l’offerta economica e di essere edotto che qualora non voglia autorizzare l’accesso, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve annullare questa dichiarazione, barrandola, e presentare autonoma dichiarazione separata, avente ad oggetto “Dichiarazione ex art. 53 del codice”. Nella predetta dichiarazione l’operatore economico deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti secondo quanto previsto negli atti della procedura;
- 15 dichiara ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l’informatica sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente atto e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione appaltante e del comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta per le finalità descritte nell’informatica
- 16 indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell’ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
- Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere ai sensi dell’articolo 110 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, così come novellato dalla legge n. 55 del 2019 , all’indicazione del soggetto di cui il operatore economico intende avvalersi.**
17. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, nell’ipotesi in cui , a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267, non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: a) gli stremi del deposito della domanda di ammissione; b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente; c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110 comma 4 del D.lgs. n. 50/2019

Ai fini della partecipazione la stazione appaltante ha predisposto una “domanda di partecipazione”, e una “dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 1 e 4) che l’operatore economico ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

b) CAMPO B Documento di gara unico europeo (DGUE)

L’operatore economico dovrà compilare e caricare a sistema nell’apposito campo così come sopra denominato il documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche di cui al modello allegato1 bis al presente atto messo a disposizione sul sito internet <http://www.comune.vimodrone.milano.it-cuc-procedure di gara in corso, sulla piattaforma sintel>, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del operatore economico . Per la compilazione dello stesso si reinvia a quanto indicato nella circolare 3/2016 cui è stato allegato, fermo restando quanto sotto indicato. Può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell’operatore risulti l’indicazione espressa dei poteri

rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

In caso di RTI la sez. A della parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto, integrazione che si effettua compilando il modello All. 1 documento di partecipazione

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento

L'operatore economico per ciascun ausiliario allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89 comma 1 del codice sottoscritto dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso l'operatore economico e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico (conforme all'allegato 4);
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89 comma 7 del codice sottoscritto dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio o come associata o consorziata (conforme all'Allegato 4);
- 4) Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contenente, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del codice la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

In caso di RTI la sez. A della parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto, integrazione che si effettua compilando il modello All. 1 documento di partecipazione

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, come indicate alla parte III sezione A-B-C-D del DGE. A tal fine *fino all'aggiornamento del DGUE al secreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa – contenuta nella domanda di partecipazione di cui al modello all. 1 – in*

ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda dichiarazione integrativa sopra riportata).

Le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite da parte del soggetto dichiarante anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lg.s n. 50/2016 che occorre indicare espressamente nel documento di partecipazione di cui al modello all. 1 (per ogni ulteriore chiarimento in merito all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1-3 del codice si rinvia al Comunicato dell'Anac del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento del 08/11/2017) ossia: in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con soci pari o inferiori a quattro (con socio di maggioranza deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017 n. 975 ed in tal caso ci si dovrà riferire ai soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, ci si dovrà riferire ad entrambi i soci. Nel caso di tre soci, ci si dovrà riferire solo al socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale); soggetti elencati sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito

Parte IV- Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui sopra alla lett. a) della presente atto ovvero in caso di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; in tal caso occorre una separata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al registro Imprese /REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poter di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui sopra alla lett. b) del presente atto indicando oggetto, committente e data e importo ;

Parte VI: Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere predisposto e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Tutti i dge predisposti e sottoscritti saranno presentati poi in offerta – attraverso il sistema – dall'impresa mandataria;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Tutti i DGUE predisposti e sottoscritti saranno presentati poi in offerta – attraverso il sistema – dall'impresa mandataria;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio operatore economico;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria (e caricato nella piattaforma Sintel nel campo denominato “documentazione relativa all'avvalimento”);

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera di invito

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore economico (l'eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica e cessati) di cui all'articolo 80, comma 3 del codice è resa da legale rappresentante dell'operatore economico

Nel solo caso in cui il legale rappresentante / procuratore dell'operatore economico non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 80 del codice, compresi , detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice, sottoscrivendola digitalmente o se sottoscritta analogicamente allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I reati di cui al comma 1 dell'articolo 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 80 del codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono stati sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico (di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante opportuna valutazione

c) CAMPO C : (Eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio o Geie o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti già al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico deve allegare/inserire nell'apposito campo: la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del codice, le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e copia scannerizzata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico. Il mandato collettivo speciale del RTI deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del RTI presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di affidamento, al momento della presentazione dei documenti per la stipula

In caso di partecipazione di consorzio ordinario o Geie già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, L'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo, la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del codice, le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la copia scannerizzata dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. L'atto costitutivo o statuto del Consorzio o Geie dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Consorzio o Geie al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese consorziate o facenti parte del Geie. Qualora l'atto costitutivo o statuto del consorzio o Geie , presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di affidamento, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3 comma 4- quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 , l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto– dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico, con l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete nonché dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune,

che indichi per quali imprese la rete operatore economico e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma e che indichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3 comma 4 – quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 , l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico , dal quale si evinca l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Attenzione : qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti , partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

In caso di RTI costituito: l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. qualora i contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Cad, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Cad

(o in alternativa)

In caso di RTI costituendo: copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) A quale operatore economico , in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) L'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) Le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD

In caso di partecipazione di consorzio stabile o consorzio di cooperative e di imprese artigiane, l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico , qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio,

E' facoltà della Stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

d) CAMPO D: (eventuale) Procura

Qualora il DGUE e/o la dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente atto e/o ciascuna dichiarazione di offerta e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese l'operatore economico dovrà produrre procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore/i oppure il verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore/i e gli estremi dell'atto notarile.

Detta copia della procura dovrà essere caricata nell'apposito campo presente in Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

e) CAMPO E: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di affidamento

A titolo di cauzione provvisoria, l'operatore economico, dovrà caricare in Piattaforma, la fideiussione originale firmata digitalmente rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D. Lgs. N. 385/1993 secondo quanto sopra indicato nel presente atto che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata, nel medesimo campo, unitamente alla documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione come sopra indicato o ad autentica notarile – firmata digitalmente dal notaio – che attesti, tra l'altro, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore del garante così come sopra indicato .

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata come indicato sopra nel presente atto.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016]: L'operatore economico dovrà caricare in Piattaforma anche dichiarazione sostitutiva con la quale l'operatore economico attesta il possesso della certificazione che da titolo alla riduzione ovvero copia

conforme della suddetta certificazione, scansionata e firmata digitalmente anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello "All.2" allegato al presente atto, predisposto dall'Ufficio Comune operante come CUC e costituente parte integrante della presente lettera di invito;

La cauzione, unitamente agli altri allegati, dovrà essere caricati nel campo zippati in un'unica cartella .zip o equivalente.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere fideiussione con firma digitale dell'emittitore stesso, è consentito inserire su SINTEL la copia scansionata e consegnare l'impegno in formato cartaceo, inoriginale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine sopra indicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel, fax e l'oggetto: " NON APRIRE – PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERDE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE presso l'ufficio protocollo ove ha sede l'Ufficio Comune operante come cuc di cui si riportano gli orari:

Lunedì – Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (solo apertura pomeridiana)

ATTENZIONE : Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti, mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico, OLTRE A QUANTO INDICATO SOPRA, nel predetto campo deve essere inserito anche l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di affidamento.

Qualora la cauzione venga prestata mediante fideiussione da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario, detto impegno del Fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di affidamento deve essere contenuto in un documento informatico ai sensi dell'articolo 1 lettera p) del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 da caricare in Piattaforma, sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poter necessari per impegnare il garante, ovvero in alternativa, essere copia informatica di un documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e in tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005, ovvero, da apposita dichiarazione di autenticità con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.lgs. n 82/2005. **Qualora vi sia l'impossibilità ad attuare le modalità sopra indicate**, è consentito inserire su SINTEL la copia scansionata e consegnare detto impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine ultimo sopra indicato, in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel. fax e l'oggetto: "CONTIENE FIDEIUSSIONE PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERDE COMUNALE

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" presso l'ufficio protocollo ove ha sede l'Ufficio Comune operante come C.U.C. di cui si riportano gli orari:

Lunedì – Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (solo apertura pomeridiana)

F) CAMPO f: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione:

L'operatore economico dovrà caricare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, secondo quanto riportato sopra nel presente

G) CAMPO g: MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà avvenire nel modo seguente: il pagamento nella misura di euro 32,00 (euro 16,00 per la domanda di partecipazione ed ero 16,00 per l'offerta offerta) dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'operatore economico (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ufficio Comune operante come cuc – presso Comune di Vimodrone, via C. Battisti 54-56);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TM9);
- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – procedura di valutazione per affidamento servizio gestione verde comunale a ridotto impatto ambientale indicando il cig corrispondente;

A comprova del pagamento effettuato, l'operatore economico dovrà inviare e allegare nell'apposito campo “modalità di pagamento del bollo” copia dell'F23 copia scansionata del modello F23 debitamente quietanzato, attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sopra indicata.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online, l'operatore dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

In caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, di aggregazioni di rete, di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile, a prescindere dal numero delle Istanze presentate, l'imposta di bollo si ritiene assolta attraverso il pagamento effettuato da uno dei componenti del RTI/Consorzio/aggregazione.

Nel caso in cui l'offerta economica non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, apposita comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) che provvederà a curarne la regolarizzazione.

H) CAMPO H (*eventuale*) Documentazione in ordine all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà allegare/inserire nell'apposito campo la documentazione sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo citato e formulare apposita dichiarazione secondo il modello allegato 4 “Dichiarazione in ordine all'avvalimento” e il Documento di gara unico europeo dell'ausiliaria secondo quanto indicato sopra nel presente atto.

Allegata alla predetta dichiarazione deve essere inserita nel campo copia scannerizzata del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l'operatore economico.

Il Comune in nome e per conto del quale è svolta la procedura eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto ed in particolare che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento

I) campo I - ACCETTAZIONE A SISTEMA: per concludere l'invio della Busta telematica Amministrativa, l'operatore economico dovrà pena l'impossibilità di partecipare alla procedura accettare direttamente su Sintel le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver piena conoscenza della presente lettera di invito e del Capitolato, dello schema di contratto e degli altri documenti progettuali, allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabilite le condizioni e i requisiti che devono rispettare le prestazioni dedotte nell'appalto oggetto della presente procedura, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e/o dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- b) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di Aria e denominato Sintel e, quindi, di affidamento ;
- c) di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
- d) di essere consapevole che la Stazione appaltante e il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non affidare l'intervento motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto qualora sia intervenuta in precedenza l'affidamento, ,dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante e/o del Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata affidata ove ricorra una di tali circostanze.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o equivalente).

Tutte le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale a seguito della sottoscrizione del documento riepilogativo dell'offerta da parte del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma, all'ultimo step del percorso guidato “Invio Offerta”.

Ci si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate su Sintel.

10. Presentazione ed invio offerta tecnica ed economica

10.1 Contenuto della Busta telematica “offerta tecnica”

Allo step 2 “offerta tecnica” del percorso guidato “invia offerta” l'operatore economico dovrà operare a sistema presentando la seguente documentazione, che costituisce l'offerta tecnica e che deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nel progetto e le specifiche tecniche in esso contenute, nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 13 dicembre 2013.

- a) Allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Allegato 6 Offerta Tecnica – Relazione tecnica**” , in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel presente atto e nelle Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel i seguenti due documenti firmati ciascuno digitalmente:

a.1 le dichiarazioni con cui l'operatore economico offerente indica, per i criteri e sotto criteri oggetto di attribuzione di punteggio in maniera tabellare (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3), la propria offerta, secondo il modello offerta tecnica contenuto nell'allegato 6 quale parte integrante e sostanziale del presente atto debitamente sottoscritto;

a.2 la relazione tecnica, che contiene una proposta tecnico organizzativa che illustra sinteticamente, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione 1 e 2.5. indicati nel presente atto ed in conformità ai requisiti minimi indicati negli atti progettuali, la descrizione di quanto offerto secondo quanto dettagliato nel seguito del presente atto. **La relazione tecnica deve essere firmata e dovrà essere contenuta in entro le 20 (venti) facciate) in formato A4 ciascuna di massimo 40 (quaranta righe) con un'interlinea pari a 1.5, layout di pagina (margini; superiore, inferiore, destro e sinistro = 2 cm)** A tal fine si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta; nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica. Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;

- b) Allegare a Sistema, nell'apposito campo **“documentazione a comprova”** in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel presente atto e nelle Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel la documentazione indicata nel presente atto a comprova dei criteri e sub criteri 3.1, 4.1, 4.2, 4.3

Tutti i documenti sopra indicati che compongono l'offerta tecnica **dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma**. Nel caso di operatori economici associati, tutti i documenti sopra indicati che compongono l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui sopra e quindi in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma; in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

In piattaforma l'operatore dichiara altresì che il servizio sarà svolto secondo le caratteristiche/requisiti minime/i previsti nel capitolo e di cui ha preso specifica cognizione e la cui ignoranza non potrà essere evocata quale eccezione.

10.2 Contenuto della Busta telematica “offerta economica”

Allo step 3 “offerta economica” del percorso guidato “invia offerta” l'operatore economico dovrà operare a sistema formulando e presentando un'offerta economica nel modo di seguito indicato:

- a) Dichiarare tramite il menù a tendina:

1. di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste, negli atti progettuali e nell'offerta tecnica presentata;
2. che l'offerta economica formulata è vincolante e comprensiva della remunerazione di tutte le attività offerta e comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale;

3. di essere consapevole che il valore offerto rimane fisso e invariato per la durata dell'appalto, salvo quanto eventualmente indicato nel capitolato o nello schema di contratto;
4. di provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura , salvo eventuali diversi esplicativi accordi tra le parti;
5. di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di capitolato e di contratto della presente procedura;
6. che la propria offerta economica è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione delle offerte;
7. che i prodotti e i servizi offerti rispettano, pena l'esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi ai prodotti e ai servizi riportati nel capitolato e le eventuali migliorie offerte;
8. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate negli elaborati progettuali ed in particolar modo nel Capitolato e nello Schema di contratto nonché quanto contenuto nella lettera di invito e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del valore percentuale offerto, ritenuto remunerativo
9. di non eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato
10. che il valore offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, il corrispettivo spettante in caso di affidamento rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
11. che i termini stabiliti nella lettera di invito (e documentazione allegata), nello Schema di contratto e/o nel Capitolato, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ;
12. che i costi della sicurezza aziendali ed i costi della manodopera/personale sono indicati a Sistema, nell'apposito campo della Piattaforma SINTEL;
13. che il Capitolato, così come gli altri atti di gara, ivi compreso l'offerta formulata, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulata con il Comune;

b) Indicare a sistema nell'apposito campo “Offerta economica” il ribasso offerto

c) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. oneri aziendali);

d) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi del personale” il valore complessivo dei costi del personale stimati dall'operatore;

e) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” il valore complessivo dei costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza”).

L'importo individuato dalla stazione appaltante è pari a euro 6.198,49.

Si precisa quanto segue:

- relativamente ai costi della manodopera di cui sopra, si precisa che qualora l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo stimato dall'Amministrazione e riportato nel progetto e nel presente atto e detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora necessaria o valutata opportuna;
 - l'individuazione dell'importo dei costi aziendali di cui sopra dovrà essere comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi;
- f)** sottoscrivere digitalmente l'offerta indicata a sistema tramite la sottoscrizione del documento di offerta (step 4 del percorso “Invia Offerta”).

10.3 FIRMA DIGITALE DEL VALORE OFFERTO E INVIO DELL'OFFERTA – STEP. 4 - 5

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato all'operatore economico e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell'offerta”, il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il ribasso offerto (cfr. precedente paragrafo oltre ad altre informazioni e dati immessi dall'operatore economico stesso tra cui i codici hash descritti al precedente paragrafo, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto all'operatore economico);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del presente atto - dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel richiamato allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel).

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo dedicato, costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione

L'offerta dovrà essere sottoscritta nelle medesime modalità di cui alla domanda di partecipazione.

Quindi: In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione , essere sottoscritto:

- **in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* della lettera di invito;**
- **in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, l'operatore economico può passare allo step 5 **“Riepilogo ed invio dell'offerta”** del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico dell'operatore economico e non è inviata al Sistema.

10.4 Operazioni di valutazione: Nomina Commissione di valutazione - Apertura della busta A verifica documentazione amministrativa –

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando all'operatore economico una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La procedura di valutazione sarà aperta con la **seduta pubblica** che avrà luogo presso l'Ufficio Suap del Comune posto nell'edificio adiacente la sede comunale come sopra indicato o altra eventuale stanza disponibile che verrà indicata con apposito avviso, il giorno previsto per la procedura, **il giorno 11.05.2020 alle ore 11.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Data la situazione emergenziale da covid-19 e le misure restrittive ad oggi previste, qualora alla data di scadenza delle offerte queste ultime dovessero essere ancora vigenti, tenuto conto che in ogni caso l'intera procedura è svolta sulla piattaforma telematica di Aria s.p.a., gli operatori economici che volessero presenziare alla seduta devono comunicarlo entro il termine di scadenza delle offerte tramite la funzionalità comunicazioni di Sintel, Il Comune fornirà loro le indicazioni per collegarsi in videoconferenza da remoto. Le operazioni di valutazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La commissione di valutazione è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione di valutazione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la

composizione della commissione di valutazione ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La suddetta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel . Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà comunicato agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel.

Nelle more di attuazione dell'articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile dell'ufficio operante come CUC assistito da due testimoni procederà (di seguito per brevità anche solo il Responsabile dell'ufficio operante come CUC) alla valutazione della documentazione amministrativa e la Commissione, nominata dopo la scadenza delle offerte, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo quanto sotto riportato.

Il Responsabile dell'ufficio operante come CUC, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede operando attraverso il sistema allo svolgimento delle seguenti attività:

1. a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salvo, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema.

2. All'apertura delle offerte ed all'apertura della Documentazione amministrativa. Sintel, peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf di offerta delle informazioni, dei dati e degli importi immessi in Piattaforma, di cui al precedente paragrafo del presente atto, dando evidenza delle risultanze di detta verifica.

3. alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa e controllo della completezza formale degli stessi nonché alla constatazione della tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione cartacea di cui al presente atto ed alla verifica della presenza dei documenti in esse contenuti.

Le Offerte, ivi compreso il Documento di offerta, resteranno chiusi in Piattaforma e quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile dell'ufficio operante come CUC, né dalla stazione appaltante, né dagli altri operatori economici né da terzi.

Inoltre, nella predetta seduta, si procederà, altresì alla constatazione della tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione cartacea di cui al precedente paragrafo ed alla verifica della presenza dei documenti in esse contenuti.

Concluse le operazioni sopra descritte, si procederà :

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10.5 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, Responsabile dell'ufficio operante come CUC procederà in seduta pubblica allo sblocco informatico dell'offerta tecnica e a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente atto.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura degli operatori economici.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Responsabile dell'ufficio operante come CUC procederà all'apertura e allo sblocco informatico delle buste contenenti le offerte economiche e procederà a dare lettura dei valori offerti, demandando alla Commissione la verifica dell'assegnazione dei punteggi da parte del sistema telematico Sintel nonché la relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione demanda al Responsabile dell'ufficio operante come CUC di provvedere alla formulazione della graduatoria e procedere ai sensi di quanto previsto oltre. All'esito delle predette operazioni Sintel consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dell'offerta formulata, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'affidamento offline: in questi casi sarà il Responsabile dell'ufficio operante come CUC a stilare, in modalità offline, la graduatoria

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato oltre nel presente atto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile dell'ufficio operante come CUC- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di procedura;

La stazione appaltante comunica, in caso di esclusione, quanto avvenuto al Comune associato per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritive.

All'esito delle predette operazioni, Sintel consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dell'offerta formulata, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'affidamento offline: in questi casi sarà il Responsabile dell'ufficio operante come CUC a stilare, in modalità offline, la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà ad inoltrare al Comune associato in nome e per conto del quale si è attivata la procedura la proposta di affidamento e il Comune associato dopo la verifica dell'operato del Responsabile dell'ufficio operante come CUC procederà all'affidamento.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'affidamento ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Si effettuerà la comunicazione di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016, si potrà procedere ad interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di valutazione e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

11. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 comma 15 del D:lgs. N. 50/2016, si procederà ad escludere ai sensi dell'articolo 59 comma 3 lettera c) e. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte nell'attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un'esclusione: dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, o a seguito di verifica dell'anomalia, in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85,

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione procederà alla “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate) ed economici, senza prendere in considerazione l’Offerta del Operatore economico escluso.

12. Affidamento dell’appalto e stipula del contratto

All’esito delle operazioni si formulerà la proposta di affidamento in favore dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di valutazione e trasmettendo al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di affidare l’appalto.

Prima dell’affidamento il Comune associato in nome e per conto del quale è stata attuata la procedura ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede all’operatore economico cui ha deciso di affidare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

Inoltre, i Comuni associati in nome e per conto dei quali è stata attuata la procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 10, prima dell’affidamento, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, procedono alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune associato in nome e per conto della quale è stata svolta la procedura di valutazione, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, affida l’appalto.

L’affidamento diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell’affidamento, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune associato, in nome e per conto del quale è stata posta in essere la procedura affiderà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere affidato neppure a favore dell’operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria della procedura di valutazione, l’appalto verrà affidato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’affidatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri operatori economici, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa , avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'affidamento ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché la polizza assicurativa prevista nel capitolato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

14. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza , rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

15. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Stazione appaltante e dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta, si segnala che:

- i dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante e dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura, e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

- i dati forniti dall'operatore economico affidatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante e trasferiti al Comune ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante e dal Comune e potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base Giuridica e Natura del conferimento

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante e al Comune., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante e/o dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico è consapevole che i dati forniti alla stazione appaltante sono trasferiti al Comune per le finalità relative all'affidamento, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di Legge.

Natura dei dati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento Ue, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'affidamento. Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all'art. 9 Regolamento Ue.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante e dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante e del Comune che cura il procedimento di valutazione e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o da quello in forza ad altri uffici degli stessi che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante e/o al Comune in ordine al procedimento di valutazione e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni preposta alla valutazione delle offerte degli operatori economici individuati e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione per i quali la Stazione appaltante e/o il Comune svolgono attività ai sensi dello statuto

- sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall'operatore economico affidatario;
- comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008

Il nominativo dell'operatore economico affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet della stazione appaltante e del Comune. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione dell'operatore economico all'iniziativa della procedura di valutazione, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla stazione appaltante e dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore economico/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della stazione appaltante e del Comune sezione “Società Trasparente” per le attività di rispettiva competenza. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'affidamento per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per il Comune, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase della procedura di valutazione , non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'operatore economico/ interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico alla stazione appaltante e tramite essa al Comune. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di : i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de pecchi e Rodano presso il Comune di Vimodrone via Cesare Battisti 54/56 e Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale la procedura è attivata .

L'ufficio comune operante come cuc si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it
- Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo rpd@comune.vimodrone.milano.it.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore economico / affidario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali,anche giudiziari, che lo riguardano. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della stazione appaltante e del Comune, per le finalità sopra descritte.

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla Legge n. 241/1990.

La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante e al Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata posta in essere . Essa dovrà contenere le generalità del richiedente, i recapiti per l'invio della risposta (compreso un indirizzo di posta elettronica), gli estremi identificativi del documento e/o documenti oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e, ove occorra, dovrà comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Qualora l'operatore economico ritenga che:

- a) la propria Offerta;
- b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell'Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base della procedura nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti;

contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà annullare la dichiarazione di autorizzazione all'accesso, contenuta nel modello di documento di partecipazione di cui all. 1 e produrre autonoma dichiarazione separata avente ad oggetto "dichiarazione ex art. 53 del codice" in cui per

ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, dovranno essere tassativamente indicati:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell'Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) constituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Detta dichiarazione dovrà essere caricata in Sintel . Nel caso in cui le giustificazioni dell'Offerta fossero richieste dalla Stazione Appaltante ex 97 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta documentazione. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti

In assenza di detta dichiarazione, o di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda). In caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento; in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all'art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dagli operatori economici.

Se ritenuto opportuno dal richiedente, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto.

Relativamente alle procedure gestite con il Sistema Sintel l'esercizio del diritto di accesso agli atti può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

In esito all'effettuazione dell'accesso, verrà redatto un verbale contenente l'elenco dei documenti visionati e consegnati in copia al richiedente. Copia del suddetto verbale è disponibile su richiesta, anche ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti "verbali della procedura di valutazione" non comporterà alcun costo per il richiedente. La richiesta di accesso ad atti diversi dai "verbali della procedura di valutazione" nel caso della sola visione degli atti non comporterà alcun costo per il richiedente. Nel caso di estrazione di copia, ci si riserva di richiedere l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la riproduzione della copia degli atti.

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AFFIDAMENTO ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il Comune in nome e per conto del quale la procedura di valutazione oggetto del presente atto è posta in essere provvede all'affidamento previa verifica della relativa proposta. L'affidamento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura indicati dagli artt. 80 e 85 comma 5 comma 5 del codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere affidato a favore del operatore economico collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà affidato all'operatore economico secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, si procederà ad effettuare l'affidamento all'operatore economico /i/ successivamente collocato/i nella graduatoria. La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- **Garanzia fideiussoria definitiva** nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'articolo 103 comma 1 del codice e avente i requisiti e le caratteristiche indicate nel capitolato e nello schema di contratto;
- **Polizza assicurativa** avente i requisiti previsti nel capitolato e nello schema di contratto;

L'affidatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune in nome e per conto del quale la procedura di gara è stata posta in essere per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune medesimo procedere all'affidamento all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria di valutazione delle offerte. Sono a carico dell'affidatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali. In caso di mancata stipula del contratto per carenza da parte dell'affidatario dei requisiti di partecipazione richiesti e/o per qualsiasi altra causa imputabile a quest'ultimo si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Allegati:

All.1: Domanda di partecipazione

All.1 bis: Modello di documento di gara unico europeo

All.2: Dichiarazione di conformità all'originale di documenti

All.3: Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel

All. 4: Dichiarazione in ordine all'avvalimento

All. 5 : Tabella garanzia provvisoria

All. 6 Modello offerta tecnica

Il Responsabile dell'ufficio comune operante come C.U.C

D.ssa Chiara Gregorini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 enorme collegate*